



Ordinanza concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso nel Comune di Capriasca

Il Municipio di Capriasca,

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) (artt. 1, 3, 18 e 20);
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) (artt. 1, 4, 7, 11, 12 e 14);
- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC), (artt. 1 e 7);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) (artt. 1 e 3);
- l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (art. 96);
- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale.

Ritenuto che per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge di ottenere, il contributo dei Comuni è fondamentale e che, a loro volta, i Comuni possono moltiplicare gli sforzi e i risultati concernenti la prevenzione dell'inquinamento luminoso in sintonia con gli indirizzi della politica energetica comunale,

e m a n a

le seguenti disposizioni concernenti la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1. Scopo

¹La presente ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente "Prevenzione delle emissioni luminose" e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio.

²L'illuminazione degli spazi pubblici e privati deve essere realizzata secondo criteri di efficacia, ma anche di efficienza sulla base dello stato attuale della tecnica impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo ove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.

³La realizzazione dell'illuminazione stradale, delle vie pedonali e ciclabili deve seguire le indicazioni dell'agenzia svizzera per l'efficienza energetica (S.A.F.E.) "Efficienza ed emissioni luminose", "Sicurezza e efficienza", "LED ed efficienza energetica", "Gestione e LED", rispettivamente le direttive dell'Associazione svizzera per la luce (SLG).

⁴Il Comune, nello spirito dell'ordinanza, tramite l'Azienda Elettrica di Massagno, si impegna nella realizzazione degli interventi proposti e, più in generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza dell'illuminazione pubblica seguendo l'evoluzione della tecnica.

CAPITOLO 2

Impiego

Art. 2. Campo di applicazione

¹Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i loro gestori e responsabili.

²L'ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione per i seguenti edifici ed impianti:

- edifici abitativi;
- edifici amministrativi pubblici e privati, chiese, stazione e scuole;
- edifici commerciali, impianti industriali, magazzini, grandi edifici e terrazze;
- impianti sportivi;
- monumenti ed edifici storici;



- parchi e infrastrutture per il tempo libero;
- infrastrutture per i trasporti pubblici;
- strade, piazzali e posteggi, percorsi pedonali e ciclabili, portici;
- insegne pubblicitarie, vetrine e spazi espositivi.

³L'ordinanza si applica a impianti nuovi, come pure nel caso di importanti interventi di manutenzione, ampliamento o modifica di quelli esistenti, siano essi pubblici o privati. Riservata l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 in caso di impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 3. Casistica e provvedimenti

¹Sul territorio comunale è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o skybeamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo. Questi impianti rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e per il traffico aereo, essi generano un inquinamento luminoso e sono nocivi per l'ambiente e il paesaggio.

²Se possibile occorre evitare di installare impianti di illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante.

³Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio, turistiche, sportive, culturali e ricreative che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza pubblica (illuminazione pubblica di strade, parchi, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, ecc.) e privata, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento.

⁴Per l'illuminazione di edifici di particolare valore architettonico, monumenti storici, sculture, ecc. devono pure essere privilegiati sistemi di luminosità dall'alto verso il basso, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata dalle ore 24:00 alle ore 06:00.

⁵La distribuzione della luce deve avvenire esclusivamente mediante corpi luminosi che permettono di direzionare precisamente la luce, onde evitare immissioni inutili o dirette su aree che non necessitano di illuminazione.

⁶Il Municipio può concedere delle deroghe ai cpv. 1, 2, 3 e 4 del presente articolo in caso di situazioni particolari.

CAPITOLO 3

Procedura

Art. 4. Richieste di autorizzazione

¹Le installazioni luminose di edifici e/o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere descritte nell'ambito della procedura di autorizzazione.

²In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente ordinanza.

Art. 5. Controlli

¹Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente ordinanza.

²In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 6. Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino a un massimo di fr. 10'000.00.



CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 7. Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata dal Municipio con risoluzione no. 361 del 20 marzo 2023.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 23 marzo all'8 maggio 2023.